

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CAPACCIO - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO -
GIUNGANO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE -
SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine ☎ 0828/941132-941000

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
AREA DIRIGENZIALE**

(Decreto Leg/vo. 165 DEL 30/03/2001, art.2, III comma)

TRA

la Comunità Montana Calore Salernitano nella persona
del Presidente pro-tempore, MIANO Mario

E

la dipendente dell'Ente medesimo, Dr.ssa DESIMONE Anna,
nata a Capaccio il 14/08/1954, e residente in Capaccio, codice
fiscale: DSM NNA 54M54 B644Y,
si stipula il presente contratto individuale di lavoro ai sensi e per
gli effetti di cui al D.Lgvo 165/2001, art.2, comma 3.

LE PARTI

RICHIAMATE:

- la determina del Dirigente del Settore Programmazione e Finanze n° 98 del 13.08.2007, perfetta ai sensi di legge in termini di efficacia ed esecutività, con la quale, a seguito di regolare concorso, è stato attribuito alla Dr.ssa DESIMONE Anna il posto di Dirigente Amministrativo – Segretario Generale della Comunità Montana;
- la delibera di Giunta Esecutiva n° ,56 del 24.08.2007, perfetta ai sensi di legge, con cui si è preso atto di detta attribuzione e si è precisato, dando incarico al Presidente di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, che alla dipendente Dr.ssa Anna DESIMONE, inquadrata nella qualifica unica dirigenziale del comparto delle autonomie locali, dovrà essere attribuito a norma di legge il trattamento economico regolato dal CCNL vigente;



CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO:

Articolo 1

Inquadramento e durata del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro tra la Comunità Montana Calore Salernitano e la dipendente Dr.ssa DESIMONE Anna, inquadrata nella qualifica unica dirigenziale del comparto Regioni - Autonomie Locali, è a tempo indeterminato.
2. L'inquadramento nella suddetta qualifica unica dirigenziale decorre dal 01/09/2007.

Articolo 2

Sede e orario di lavoro

1. La sede dell'attività lavorativa è Roccadaspide.
2. L'orario di lavoro si articola, di norma, su cinque giorni lavorativi assicurando la presenza in maniera funzionale, così come fissato dall'art. 15 del CCNL 94-97.
3. In via più specifica, a norma dello stesso art. 15 del CCNL e nel rispetto dell'art. 9 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, l'orario di lavoro è flessibile ed è legato al risultato.

Articolo 3

Funzioni

1. Le funzioni che la dipendente è tenuta ad adempiere sono quelle di Segretario Generale, come risultano fissate dall'art. 97 del D.lgvo n. 267/2000, e quelle dirigenziali così come risultano fissate dall'art. 107 del D.Lgs 267/2000, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi con particolare riguardo ai compiti di dirigenza del Settore cui è preposta, che per il momento è il Settore Amministrativo.
2. Alla dipendente, nel rispetto delle funzioni dirigenziali che gli derivano dalle norme di cui sopra, verranno confermati e/o affidati incarichi da parte del Presidente secondo i criteri fissati nel vigente CCNL, nonché dallo Statuto e dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Articolo 4

Verifica dei risultati

1. La dipendente, secondo le procedure fissate dal CCNL e dall'art. 98 del Regolamento di Contabilità, verrà inserita nel sistema di valutazione annuale dei Dirigenti al fine di verificare i risultati dell'attività da lei svolta in relazione ai programmi e agli



obiettivi affidatigli con l'assegnazione di risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.

Articolo 5

Retribuzione

1. La retribuzione annuale corrisposta alla dipendente è collegata, a norma dell'art. 45 del D.L.svo 165/2001, ai valori fissati dal CCNL in vigore ed è costituita dalle seguenti voci:
 - stipendio tabellare che ricomprende anche l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità;
 - retribuzione di posizione;
 - retribuzione di risultato;
 - assegno per il nucleo familiare se e per quanto dovuto;
 - altri elementi accessori eventualmente previsti dalle leggi e/o dai contratti collettivi vigenti.
2. La retribuzione di posizione è connessa alle funzioni dirigenziali tenendo conto della complessità dei compiti affidati e delle responsabilità gestionali interne ed esterne che ne derivano. È quantificata su criteri obiettivi con Provvedimento Presidenziale in base ai parametri di pesatura concordati con le OO.SS. e approvati dalla G.E..
3. La retribuzione di risultato è connessa alla valutazione dei risultati annui conseguiti in rapporto ai programmi, agli obiettivi assegnati e alle attività prestate dovute per legge. È quantificata sulla base delle risorse all'uopo disponibili in bilancio ed è liquidata a seguito del referto del Nucleo di valutazione.
4. La retribuzione complessiva annua è liquidata in stipendi mensili esigibili dal giorno 27 di ogni mese.

Articolo 6

Congedi, mensa e trattamenti di trasferta

1. Alla dipendente, oltre ai congedi straordinari previsti dalle norme del CCNL e dalla legge, viene riconosciuto un periodo di congedo ordinario pari a 28 giorni di ferie annue più 4 giorni di riposo annuo ai sensi della legge 937/77 (art.16 CCNL 94-97), stante l'orario settimanale di lavoro articolato su 5 giorni.
2. Alla dipendente viene attribuito un buono pasto sostitutivo del servizio mensa in relazione alle sole giornate in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane, e comunque entro i limiti posti in sede di contrattazione decentrata.
3. I trattamenti di trasferta sono quantificati e disciplinati dal CCNL vigente.



Articolo 7
Compatibilita' e Doveri

1. La dipendente dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego privati o pubblici, e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art.53 del D. Lgs 165/2001.
2. La dipendente si impegna a rispettare quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni e dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Articolo 8
Risoluzione consensuale

1. L'Ente o la dipendente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Le condizioni per la risoluzione consensuale sono poste all'art. 17 del CCNL 1998-2001.

Articolo 9
Copertura assicurativa

1. Nel rispetto dell'art.38 del CCNL 1998-2001, l'Ente assume l'iniziativa necessaria per la copertura assicurativa della responsabilità civile della dipendente con qualifica dirigenziale, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.

Articolo 10
Norma di rinvio

1. Le parti rinviando, per tutto quanto non previsto nel presente contratto, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, ai Regolamenti interni, nonché al D.Lgs 165/2001 e al D.Lgs 267/2000 per quegli articoli applicabili alla fattispecie in argomento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roccapisa, li 28 SET. 2007

Per la Comunità Montana
F.to Il Presidente
MIANO MARIO



La Dipendente
F.to Il dirigente
Dr.ssa DESIMONE Anna